

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)

Protocollo nr.: 0011020

del 01/12/2016

Ente: CONSORZIO DI BONIFI

A00:

DELIBERAZIONE



DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n. 57 Del <u>04</u>.12.2016 OGGETTO: Ricorso proposto da Scardino Antonio, Di Franco Salvatore, Projetto Santo e Raspanti Roberto innanzi al Tribunale di Enna, Sezione Lavoro – Costituzione in giudizio e nomina difensore.

L'anno duemilasedici il giorno <u>UNO</u> del mese di Dicembre in Enna, presso la sede del Consorzio di Bonifica 6 Enna, in Via Donna Nuova n. 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Ing. Giuseppe Margiotta, nominato con D.A. n. 13/Gab. del 16 Marzo 2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Enna, Dr. Geol. Gaetano Punzi, anche con le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:



- VISTA la L. R. n. 45 del 25.05.1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg.Sic. n. 152 del 23.05.1997, pubblicato nella GURS n. 49 del 6.09.1997,
 con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- VISTO lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21.12.2009;

- CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 13.11.2013, con la quale il Dr. Geol. Gaetano Punzi è stato nominato Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- VISTA la circolare prot. n. 36366 del 22.11.2013 del Servizio I Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, assunta al prot. n. 8090 del 26.11.2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;
- VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 27.03.2014 di adesione all'Ufficio legale Interconsortile, costituito con la Deliberazione n. 1 del 21.06.2012;
- CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta ancora insediato.
- VISTO il Ricorso proposto da Scardino Antonio (C.F. SCRNNN83P02F892G), Di Franco Salvatore (C.F. DFRSVT64E24F892O), Projetto Santo (C.F. PRJSNT68B03F892K) e Raspanti Roberto (C.F. RSPRRT73A20F892F), innanzi al Tribunale di Enna Sezione Lavoro, notificato in data 14/09/2016, con il quale i menzionati operai hanno adito il citato Tribunale chiedendo:
 - "Previa declaratoria di nullità del temine finale apposto ai contratti dedotti in giudizio e stipulati dal 2012, ed in particolare: del 11.06.2012 al 24.08.2012; ed anche dei successivi contratti del 13.06.2013 fino al 31.08.2013, del 17.06.2014 al 29.08.2014, del 12.06.2015 al 24.12.2015 per il Sig. Scardino Antonino; del 26.04.2012 con scadenza il 30.11.2012 ed anche dei successivi contratti del 14.03.2013 al 31.10.2013; del 16.06.2014 al 23.12.2014; del 13.05.2015 al 24.12.2015 per il sig. Projetto Santo; del 06.06.2012 al 31.10.2012 ed anche dei successivi contratti del 30.05.2013 al 10.10.2013, del 17.06.2014 al 30.10.2014, del 25.05.2015 al 24.12.2015 per il Sig. Raspanti Roberto; dal 21.05.2012 al 30.07.2012 ed anche dei successivi contratti del 10.06.2013 al 06.08.2013; del 18.06.2014 al 19.08.2014; del 21.05.2015 al 24.12.2015 per il sig. Di Franco Salvatore, per la mancanza delle ragioni organizzative, produttive e tecniche che avrebbero legittimato il ricorso ad un contratto a termine come previsto dal D.lgs 368/2001, atteso che nessuna ragione giustificativa del termine è inserita nei contratti impugnati, né in altri documenti, atteso che dai medesimi contratti emerge il perseguimento degli scopi ordinari del Consorzio di Bonifica 6, - enna – attraverso il ricorso al contratto a termine:

E per l'effetto:

- Accertare e dichiarare che tra i ricorrenti ed il convenuto Consorzio di Bonifica si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rispettivamente con ciascuno dei ricorrenti nell'anno 2012, nelle date indicate, (o i qualsiasi dei precedenti o successivi contratti) a partire dalla data della stipula per ogni singolo contratto relativo a ciascun ricorrente, dall'anno 2012 ovvero dalla decorrenza della diversa data ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, senza le interruzioni determinate dalla illegittima apposizione del termine;
- Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato dalla data di stipula dei contratti del 2012, rispettivamente stipulati con gli odierni ricorrenti, allegati al presente ricorso e, conseguentemente, condannare il Consorzio di Bonifica 6 di Enna -, a riammettere in servizio le parti ricorrenti, nello stesso posto di lavoro, per lo svolgimento delle mansioni che gli competono, anche tenendo conto degli anni di servizio e del mancato avanzamento di livello mai conseguito, con contratto a tempo indeterminato previo riconoscimento delle somme e diritti maturati per la mancata stipula del contratto a tempo indeterminato, a far data dal 2012 ad oggi, computando così, differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità oltre che il TFR ed ogni altra tutela legale maturata per il periodo interamente valutato a tempo indeterminato;
- Condannare il Consorzio di Bonifica 6, al risarcimento del danno, nella misura delle 12 mensilità o in quelle diverse mensilità ritenute di giustizia, per avere arrecato ai ricorrenti, con l'illegittima apposizione del termine nei contratti impugnati, danno grave ed irreparabile e da commisurarsi comunque alle retribuzioni globali di fatto maturate dall'anno 2012 o dalla data della domanda, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia, sino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge;
- Dichiarare, comunque la conversione dei predetti contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, riqualificando i rapporti dei ricorrenti fino ad oggi a termine, in contratto a tempo indeterminato, dalla data della stipula dei contratti stipulati, rispettivamente con i ricorrenti nel 2012, ciascuno per le date ivi previviti 2012 e fino ad oggi, senza le discontinuità determinata dall'illegittima apposizione del termine apposto nei contratti stipulati nel tempo, ed in particolare in quello del 2012, impugnato con il presente, o dalla diversa data ritenuta giusta, con ricostruzione della

Mr

4

carriera, sia dal punto di vista giuridico che previdenziale, con tutti gli accessori ad esso conseguenti, tredicesima, quattordicesima mensilità, ferie TFR, contributi previdenziali, ed ogni quantificazione necessaria per ricondurre ad equità il rapporto di lavoro.

- Condannare il Consorzio al pagamento delle spese e compensi del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
- CONSIDERATO che i ricorrenti rientrano nella categoria degli operai beneficiari delle garanzie occupazionali, previste dall'art. 1 - comma 2 - della L. R. n. 4/2006, per i quali è prevista una particolare disciplina normativa;
- ATTESA la imminente celebrazione dell'Udienza di comparizione fissata dal G.I., Dr. Stancanelli, per il giorno 18.01.2017 e che il convenuto ha l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza di cui sopra;
- RITENUTO necessario che il Consorzio si costituisca nel giudizio come sopra instaurato, per contestare quanto sostenuto dai ricorrenti;
- RITENUTO opportuno, nell'ottica generale di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, autorizzare per la costituzione nel giudizio di cui sopra l'Avv. Nula Maurizio, Dirigente dell'Ufficio legale Interconsortile sopracitato, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. D. Eleonora Bruno appartenente al medesimo Ufficio, giusta Delibera n. 17 del 27.03.2014;
- Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale, Dott. Geol. Gaetano Punzi.

DELIBERA

- Costituirsi nel procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Enna Sezione Lavoro n. 721/2016 R.G. Dr. Stancanelli, instaurato dai Sigg.ri Scardino Antonio (C.F. SCRNNN83P02F892G), Di Franco Salvatore (C.F. DFRSVT64E24F892O), Projetto Santo (C.F. PRJSNT68B03F892K) e Raspanti Roberto (C.F. RSPRRT73A20F892F), avente ad oggetto la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per contestare quanto sostenuto dai ricorrenti.
- 2. Autorizzare per la costituzione nel giudizio in oggetto, l'Avv. Nula Maurizio, dirigente dell'Ufficio legale Interconsortile sopracitato, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. D. Eleonora Bruno appartenente al medesimo Ufficio, giusta Delibera n. 17 del 27.03.2014, affidando ai predetti professionisti la difesa dell'Ente nella procedura di che trattasi, con mandato di esplicare tutte le difese ed eccezioni di rito e di merito che dovessero ritenere necessari, ivi compresi i mezzi istruttori più opportuni e di eleggere

domicilio presso il Consorzio di Bonifica 6 Enna, con sede in Enna alla Via Donna Nuova n. 11.

- 3. Autorizzare l'economo ad anticipare le eventuali spese vive relative l'istruttoria della procedura, gravando le stesse sul cap. 153 del bilancio di previsione dell'Ente.
- 4. Dichiarare la presente Delibera immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE GENERALF (Dr. Geol. Gaetano Punzi) COMMISSARIO STRAORDINARIO (Dr. Ing. Giuseppe Margiotta)